Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 aprile 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO—LIBRERIA DELLO STATO—PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 885-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 marzo 1961, n. 282.

Contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le spese di riattivazione del Canale di Suez.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 625.000.000, quale controvalore di dollari U.S.A. un milione, per il rimborso della quota dovuta dal Governo italiano all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le spese di riattivazione del Canale di Suez a seguito degli eventi del 1956.

Art. 2.

All'onere di lire 625.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-61, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TAVIANI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 3 aprile 1961, n. 283.

Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le Provincie, i Comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, titolari di concessioni minerarie, possono provvedere alla relativa coltivazione con contratti di appalto o altre forme d'esercizio affidate a terzi, per periodi non superiori a 20 anni.

Fermi restando i controlli previsti dalla legge comunale e provinciale, i contratti di cui al precedente comma debbono essere approvati dal Ministero dell'industria e del commercio. L'approvazione deve essere richiesta entro il termine perentorio di un mese dalla data della deliberazione favorevole degli organi di controllo.

Il Ministero provvede sulla richiesta di approvazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda: trascorso detto termine senza che il Ministero stesso si sia espresso, l'approvazione si intende data.

Nei casi di inadempienza previsti dall'articolo 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, dovuta ad esclusiva responsabilità dell'esercente la miniera, il Ministero dell'industria e commercio può, con la misura prevista dal successivo articolo 41, revocare l'approvazione del contratto, che è risoluto di diritto.

Art. 2.

Le norme della presente legge si applicano anche ai rapporti contrattuali in corso, ferma restando la loro durata. L'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio deve essere richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1961

GRONCHI

FANFANI — COLOMBO — GONELLA — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 3 aprile 1961, n. 284.

Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La prima parte del secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituita con la seguente:

« Tale assegno sarà attribuito qualora causa della perdita della capacità lavorativa siano stati: ».

Art. 2.

E' soppresso l'articolo 3 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

Art. 3.

L'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito con il seguente:

« Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi trascorsi in carcere, o al confino di polizia, o all'estero, nelle circostanze di cui all'articolo 1 della presente legge, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nella assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione della assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge. I contributi relativi sono a carico dello Stato ».

Art. 4.

All'articolo 7 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è aggiunto il seguente comma:

« I titolari di assegno vitalizio di benemerenza concesso a norma della presente legge possono chiedere revisione della categoria loro assegnata in caso di aggravamento della infermità, ai sensi dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648 ».

Art. 5.

Alla legge 10 marzo 1955, n. 96, dopo l'articolo 8, è inserito il seguente articolo 8-*bis*:

« Contro le deliberazioni della Commissione indicata nel precedente articolo sulle domande per la concessione degli assegni di cui agli articoli 1 e 2, è ammesso ricorso alla Corte dei conti ».

Art. 6.

Alla legge 10 marzo 1955, n. 96, dopo l'articolo 8, è inserito il seguente articolo 8-*ter*:

« Ai cittadini italiani titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'articolo 1 e che siano incollocati o incollocabili ai sensi dell'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra, è riconosciuto il diritto al conseguimento, da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, della attestazione prevista dal citato articolo 44 e dalla quale risulti che gli invalidi sono iscritti nelle liste dei disoccupati e sono effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.

Agli stessi cittadini titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza è assicurato il diritto di godimento dell'assistenza medica e farmaceutica al pari dei mutilati e invalidi di guerra ».

Art. 7.

Sono riaperti i termini per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, e 8 novembre 1956, n. 1317, per un periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

All'onere per l'attuazione della presente legge si farà fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle norme concernenti modifiche alla legge 14 agosto 1960, n. 826, relativa alle tasse speciali dei contratti di borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — SULLO — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 3 aprile 1961, n. 285.

Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi a posti di direttore didattico governativo denominati B/4, A/2 e B/3 banditi a norma degli articoli 9, 4 e 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I candidati al concorso per esami e titoli a 202 posti di direttore didattico, denominato B/4, indetto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, compresi nella graduatoria degli idonei per aver riportato la votazione minima complessiva di 6/10, sono assunti nel ruolo dei direttori didattici fino ad esaurimento della graduatoria.

Dello stesso beneficio fruiscono:

a) i candidati al concorso per esami e titoli a 118 posti di direttore didattico, denominato A/2, indetto ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

b) i candidati del concorso per soli titoli a 200 posti di direttore didattico, indetto con i decreti ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950, denominato B/3.

L'ordine di iscrizione in ruolo è determinato dal punteggio complessivo conseguito nei concorsi che dànno titolo alla nomina.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 3 aprile 1961, n. 286.

Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, non possono essere colorate se non contengono anche succo di agrumi in misura non inferiore al 12 per cento.

Art. 2.

Chiunque produce, vende o detiene per la vendita bibite analcoliche colorate in violazione del divieto di cui all'articolo precedente è punito con l'ammenda stabilita dall'articolo 358 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 dicembre 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1961

GRONCHI

FANFANI — GIARDINA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 287.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, in Afragola (Napoli).

N. 287. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, in Afragola (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 288.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria Curata di San Sebastiano, in località omonima (vulgo Porcetti) del comune di Cologna Veneta (Verona).

N. 288. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 7 agosto 1912, integrato con postilla del 25 febbraio 1960, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria Curata di San Sebastiano, in località omonima (vulgo Porcetti) del comune di Cologna Veneta (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 289.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma delle Grazie, in frazione Scopello del comune di Castellammare del Golfo (Trapani).

N. 289. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trapani in data 1° settembre 1960, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma delle Grazie, in frazione Scopello del comune di Castellammare del Golfo (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il quadriennio 1956-1959.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 215, che modifica gli articoli 5 e 6 della precitata legge 5 gennaio 1933, n. 30;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il

31 marzo 1960, registro n. 1 Azienda di Stato per le foreste demaniali, foglio n. 350, con il quale vengono nominati i membri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per il quadriennio 1960-1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A far parte del Consiglio di amministrazione della Azienda di Stato per le foreste demaniali, per il restante periodo del quadriennio 1960-1963, in sostituzione del prof. Aldo Pavani, deceduto, è chiamato il prof. Alessandro De Philippis.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1961

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1961
Registro n. 1 *Azienda Stato for. dem., foglio n.* 337. — DONATO

(2465)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 1961.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità all'alluvione che ha colpito nel mese di novembre 1959 il territorio di alcuni Comuni della provincia di Catanzaro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane, colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito nel mese di novembre 1959, il territorio di alcuni Comuni della provincia di Catanzaro, hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione, in ordine di essa, dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' dichiarata, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che hanno colpito, nel mese di novembre 1959, il territorio dei seguenti Comuni della provincia di Catanzaro:

Acquaro, Amato, Arena, Badolato, Briatico, Caraffa, Caccurri, Catanzaro, Cerva, Cicala, Cirò, Confienti, Crotone, Cutro, Decollatura, Dinami, Feroletto Antico, Francavilla Angitola, Gerocarne, Isola di Capo Rizzuto, Limbadi, Maida, Marcellinara, Martirano Lombardo, Melissa, Mesoraca, Nicotera, Nocera Tirinese, Olivadi, Petilia Policastro, Pizzoni, Ricadi, Rocca di Neto, Sambiase, Santa Severina, Sant'Eufemia Lamezia, San Vito sullo Ionio, Scandale Serrastretta, Sorianello, Soriano Calabro, Soveria Mannelli, Stalettì, Strongoli, Tropea, Vazzano, Zambrone.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1961
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 367

(2426)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1961.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e dei lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni nel costo della vita;

Vista la nota n. 8246 del 24 marzo 1961, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che si è verificata la variazione di 1 punto in aumento da valere per il trimestre febbraio-aprile 1961 nel settore dell'industria, del commercio e dei pubblici esercizi;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958 e 5 novembre 1960, con i quali si è proceduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° febbraio 1961, ai minimi di retribuzione spettanti, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di Istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia compreso Trieste, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri . . . . . L. 15,24
Addetti alle pulizie . . » 14,30

2ª *zona* (Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, Campania — escluso Napoli — Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo — Sardegna):

Portieri . . . . . L. 13,10
Addetti alle pulizie . . . . . . » 12,30

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1961

Il Ministro: SULLO

(2458)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1961.

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola di credito, lavoro e consumo « Maria SS. Addolorata » di Santo Stefano Quisquina (Agrigento), in liquidazione ordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, relativo alle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei soci in data 30 marzo 1934, perfezionata nei modi di legge, riguardante lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società cooperativa agricola di credito, lavoro e consumo « Maria SS. Addolorata » di Santo Stefano Quisquina (Agrigento);

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1960, col quale il rag. Calogero Veneziano è stato nominato, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge n. 375, liquidatore della predetta azienda;

Considerato che il predetto liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto far luogo alla di lui sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Filippo Pellitteri, nato a Casteltermini (Agrigento) il 4 novembre 1926, è nominato liquidatore della Società cooperativa agricola di credito, lavoro e consumo « Maria SS. Addolorata » di Santo Stefano Quisquina (Agrigento), ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione del rag. Calogero Veneziano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1961

Il Ministro: TAVIANI

(2470)

DECRETO PREFETTIZIO 13 aprile 1961.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Mantova per il triennio 1961-63.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1961-1963;

Visto l'art. 17 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni fatte dal Consiglio provinciale di Mantova con deliberazione 6 febbraio 1961, n. 9/7393; dalla Camera di commercio, industria e agricoltura con nota 2 gennaio 1961, n. 18737; dall'Ordine dei chimici della Provincia con nota 1° febbraio 1961, n. 4/61 e dall'Ordine degli ingegneri della Provincia con nota 31 gennaio 1961, n. 264;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1961-1963, è così costituito:

Presidente:

Il Prefetto.

Componenti:

Il medico provinciale capo;

Il veterinario provinciale capo;

Il presidente del Tribunale civile e penale di Mantova;

L'ufficiale medico in attività di servizio del Presidio militare di più alto grado residente nel capoluogo;

L'ingegnere capo del Genio civile;

L'ufficiale sanitario del capoluogo della Provincia;

Il presidente dell'Ordine dei medici chirurghi;

Il presidente dell'Ordine dei veterinari;

Il presidente dell'Ordine dei farmacisti;

Il presidente del Collegio delle ostetriche;

Il presidente del Collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia;

Sempio dott. Gaudenzio, rappresentante dell'Ordine dei chimici;

Tassan dott. ing. Aldo, rappresentante dell'Ordine degli ingegneri;

Dotti dott. Franco, medico chirurgo;

Finzi dott. Giuseppe, medico chirurgo;

Fucci dott. Antonio, medico chirurgo-pediatra;

Mantovani avv. Oreste, esperto in materie amministrative;

Palvarini dott. Aldo, esperto nelle scienze agrarie.

Svolgerà le funzioni di segretario il dott. Felice Sorgi, consigliere di 3ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Mantova, addì 13 aprile 1961

p. Il Prefetto: PRESTAMBURGO

(2448)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex batteria di Monte di Dio », sito in comune di Napoli.

Con decreto interministeriale n. 208 del 12 aprile 1961, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex batteria di Monte di Dio » della superficie di mq. 3082 sito nel comune di Napoli.

(2462)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Ida Balsamo, in data 22 aprile 1958, avverso il provvedimento 19 novembre 1957, n. 2762, con il quale il Ministero della pubblica istruzione respingeva il ricorso gerarchico relativo alla mancata assegnazione di supplenza.

(2479)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Salaparuta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1961, registro n. 9 Interno, foglio n. 258, l'Amministrazione comunale di Salaparuta (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2478)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno sita nel territorio del comune di Augusta (Siracusa).

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello per le finanze, in data 16 marzo 1961, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno, dell'estensione di mq. 17.798, sita nel territorio del comune di Augusta (Siracusa), distinta nel catasto terreni di quel Comune con i mappali numeri 253 e 179 del foglio n. 51, nonchè con i mappali numeri 2, 3, 65, 83, 85, 94, 95 e 97 del foglio n. 52.

(2481)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 96

Corso dei cambi del 26 aprile 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,62	620,73	620,60	620,75	620,60	620,62	620,70	620,65	620,65
$ Can.	—	627,70	627,50	628 —	628,05	627,50	627,80	627,70	627,75	628 —
Fr. Sv.	—	143,37	143,38	143,385	143,45	143,45	143,39	143,50	143,56	143,50
Kr. D.	—	89,72	89,75	89,765	89,85	89,70	89,75	89,75	89,73	89,75
Kr. N.	—	86,75	86,73	86,78	86,85	86,75	86,75	86,80	86,78	86,75
Kr. Sv.	—	120,17	120,20	120,22	120,10	120,15	120,22	120,16	120,15	120,15
Fol.	—	172,72	172,73	172,76	172,70	172,75	172,73	172,75	172,75	172,75
Fr. B.	—	12,395	12,387	12,38125	12,375	12,40	12,38375	12,40	12,39	12,40
Fr. Fr. (N.F.)	—	126,55	126,63	126,635	126,45	125,50	126,645	126,55	126,53	126,50
Lst.	—	1735,70	1736,05	1735,875	1736 —	1734,80	1735,80	1736 —	1735,70	1735,80
Dm. occ.	—	156,34	156,34	156,335	156,35	156,35	156,35	156,35	156,34	156,34
Scell. Austr.	—	23,80	23,81	23,8075	23,80	23,80	23,8075	23,80	23,80	23,805
Escudo Port.	—	21,67	21,66	21,66	21,65	21,65	21,64	21,68	21,68	21,67

Media dei titoli del 26 aprile 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	81,55
Id. 3,50 % 1902	79,35
Id. 5 % 1935	103,90
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,80
Id. 5 % 1936	102,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,325
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 aprile 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,61
1 Dollaro canadese	627,90
1 Franco svizzero	143,387
1 Corona danese	89,757
1 Corona norvegese	86,765
1 Corona svedese	120,22
1 Fiorino olandese	172,745
1 Franco belga	12,382
1 Franco nuovo (N.F.)	126,64
1 Lira sterlina	1735,837
1 Marco germanico	156,342
1 Scellino austriaco	23,807
1 Escudo Port.	21,65

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	223470	623 —	Lunati *Pia* di Carlo, nubile, dom. a Pecetto (Alessandria)	Lunati *Clemes Maria* di Carlo, nubile, dom. a Pecetto (Alessandria)
Id.	394184	490 —	Pugliese *Rosina* di Giuseppe, nubile, dom. a Viggiano (Potenza)	Pugliese *Mariarosa o Maria-Rosa*, nubile, dom. a Viggiano (Potenza)
Cons. 3,50 % (1906)	823947	560 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1902)	18246	315 —	Ronco *Erminia* fu Giuseppe, moglie di Guglielmina Isidoro, dom. in Alagna Valsesia (Vercelli)	Ronco *Barbara Erminia* fu Giuseppe, moglie di Guglielmina Isidoro, dom. in Alagna Valsesia (Vercelli)
Id.	4679	350 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	397834	35 —	Fiorio *Carolina* fu Giuseppe, moglie di Menghi Antonio, dom. a Bioglio (Novara)	Fiorio *Orsola Carolina* fu Giuseppe, moglie di Menghi Antonio, dom. a Bioglio (Novara).
Id.	444541	700 —	Come sopra	Come sopra
Red. 3,50 % (1934)	228558	1.060,50	Cona *Carmela* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Antoniello Rosina, ved. di Cona Giovanni, dom. a Sant'Angelo de Lombardi (Avellino)	Cona *Maria Carmela* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Antoniello Rosina, ved. di Cona Giovanni, dom. a Sant'Angelo de Lombardi (Avellino)
Id.	275179	395,50	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1960)	2574	31.750 —	Andò Silva di Roberto e Indovina *Franco* e Riccardo di Rodolfo, questi due ultimi, minori sotto la patria potestà del padre, eredi indivisi, dom. in Palermo, usufrutto vitalizio spettante a Hind *Marina* di Giuseppe ved. Andò dom. in Palermo	Andò Silva di Roberto e Indovina *Francesco* e Riccardo di Rodolfo, questi due ultimi, minori sotto la patria potestà del padre, eredi indivisi, dom. in Palermo, usufrutto vitalizio spettante a Hind *Maria* di Giuseppe ved. Andò, dom. in Palermo.
Rendita 5 % (1935)	181249	310 —	Galeazzi *Emilio* di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Villadossola (Novara)	Galeazzi *Battista Emilio* di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Villadossola (Novara)
B. T. N. 5 % (1964)	1025	45.000 —	Graziano Luigi fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ceva *Teresina*, dom. in Valenza (Alessandria)	Graziano Luigi fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ceva *Ortensia Teresa Maria*, dom. in Valenza (Alessandria)
Id.	1026	22.500 —	Intestazione come sopra, con usufrutto vitalizio a Ceva *Teresina*, dom. in Valenza (Alessandria)	Intestazione come sopra, con usufrutto vitalizio a Ceva *Ortensia Teresa Maria*, dom. in Valenza (Alessandria)
Rendita 5 % (1935)	36201	560 —	Margarino *Giuseppina* di Lorenzo, moglie di Mortarotto Carlo, dom. in Portacomaro (Alessandria)	Margarino *Carlotta* di Lorenzo, moglie di Mortarotto Carlo, dom. in Portacomaro (Alessandria)
Red. 3,50 % (1934)	266905	843,50	Ialuna Agrippina fu Giuseppe Antonio, moglie di Umana Antonino, dom. a Mineo (Catania), usufrutto vitalizio a Viola *Marietta* fu Mario ved. Ialuna Giuseppe Antonio, ecc.	Ialuna Agrippina fu Giuseppe Antonio, moglie di Umana Antonino, dom. a Mineo (Catania), usufrutto vitalizio a Viola *Maria* fu Mario ved. Ialuna Giuseppe Antonio
Rendita 5 % (1935)	263334	18.000 —	Criscuolo *Paolo* fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Cascone Maddalena fu Giuseppe ved. Criscuolo Michele, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli)	Criscuolo *Paola* fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre, ecc., come contro
Red. 3,50 % (1934)	206938	525 —	Martone *Maria Amalia* di Carlo, moglie di Martone Ferdinando fu Raffaele, dom. a Vasto (Chieti) dotale	Martone *Amalia* di Carlo, moglie di Martone Ferdinando fu Raffaele, dom. a Vasto (Chieti) dotale
Id.	210619	213,50	Calvetti *Anna* fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Galetto Teresa di Luigi ved. Calvetti, dom. in Pinerolo (Torino)	Calvetti *Giuseppa Anna* fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Galetto Teresa di Luigi ved. Calvetti, dom. in Pinerolo (Torino)

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	299285	38,50	Calvetti *Anna* fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Galetto Teresa di Luigi ved. Calvetti, dom. in Pinerolo (Torino)	Calvetti *Giuseppa Anna* fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Galetto Teresa di Luigi ved. Calvetti, dom. in Pinerolo (Torino)
Id.	230975	119 —	Come sopra	Come sopra
Id.	500704	1.634,50	Sarubbi *Rosa* fu Francesco moglie di Altieri Scipione, dom. in Tezlutan, dotale	Sarubbi *Palma Maria Rosa* fu Francesco, moglie di Altieri Scipione, dom. in Tezlutan, dotale

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 6 aprile 1961

Il direttore generale: GRECO

(2210)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2179 — Data: 23 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Banca Commerciale Italiana, succursale di Udine — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 104.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 248 — Data: 7 dicembre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Miele Luigi, nato a Sepri il 25 settembre 1933 — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 1 — Rendita L. 350 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1155 — Data: 6 giugno 1958 — Ufficio che rilascio la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Milano — Intestazione: Partel Arnaldo, Magenta — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 16 novembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Piccione Corrado, nato a Pachino (Siracusa) il 13 luglio 1895 — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % - 1935, nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 386 — Data: 10 novembre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: D'Antoni Maria Casimira, nata il 24 febbraio 1897 a Palermo — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 3 — Capitale L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 18 maggio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Cosenza — Intestazione: Caprino Ernesto, Tesorerie del comune di S. Marco Arg. — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 3 — Capitale L. 21.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108 — Data: 18 maggio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Cosenza — Intestazione: Caprino Ernesto, Tesorerie del comune di Cervicati — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 1 — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 5 settembre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Matera — Intestazione: Quarino Gaetano, nato a Latronico l'11 settembre 1888 — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, al portatore 5 — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 12 ottobre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Terni — Intestazione: Lattanzi Bruno, nato a Terni l'11 gennaio 1913, p. c. figlia minore Anna Rita — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1960, nominativi 1 — Capitale L. 320.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 14 novembre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Enna — Intestazione: Sac. Minasola Angelo p. c. Chiesa parrocchiale S. Giuseppe in Niscemi — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, nominativi 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 — Data: 16 ottobre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Modena — Intestazione: Don Vandelli Aldo, nato a Corlo il 7 febbraio 1916 — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968, nominativi 1 — Capitale L. 425.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 aprile 1961

Il direttore generale: GRECO

(2209)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1961, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 51, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla signora Lotti Beatrice vedova Gambacciani, avverso la mancata riassunzione in servizio di cui alla nota n. 7/105666 del 18 settembre 1959 confermata con nota n. 842417 del 15 gennaio 1953 del soppresso Ministero dell'Africa italiana.

(2346)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei relitti arginali, in destra, del torrente Taro, in località San Marco del comune di Trecasali (Parma).

Con decreto 24 gennaio 1961, n. 2054, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei relitti arginali, in destra, del torrente Taro, in località San Marco del comune di Trecasali (Parma), segnati nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 6, mappali 81/b (Ha. 0.08.70); 82/b (Ha. 0.03.90) e 80/b (Ha. 0.06.10), di complessivi Ha. 0.18.70, ed indicati nella planimetria rilasciata il 26 novembre 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Parma, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2463)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura di Consorzio di bonifica al Consorzio irriguo Gradisca di Sedegliano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile successivo al registro n. 8, foglio n. 353, al Consorzio irriguo Gradisca di Sedegliano, con sede in Udine, è riconosciuta la natura giuridica di Consorzio di bonifica.

(2496)

Avviso di rettifica

Nell'estratto del decreto ministeriale 2 febbraio 1961, numero 45298/14579, riguardante la sclassificazione e la vendita di suolo tratturale in comune di Lucera, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 23 marzo 1961 ove è detto: «... Petrelli Eugenio ... » leggasi «... Petrilli Eugenio ... ».

(2449)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietragalla (Potenza)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Vista la proposta formulata dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

Il sig. Gaetano Gallucci fu Michele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietragalla (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1961

Il direttore generale: BAFFI

(2216)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 gennaio 1961) il Bollettino n. 23 della provincia di Milano, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 20 febbraio 1948 integrativo del contratto nazionale 21 novembre 1947 per lavoranti parrucchieri per signora, pettinatrici ed affini della provincia di Milano.

2. — Accordo economico del 17 dicembre 1951 per gli addetti alle aziende artigiane esercenti attività di acconciatura per signora della provincia di Milano.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 gennaio 1961) il Bollettino n. 24 della provincia di Milano, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo del 5 dicembre 1950 per la pratica attuazione delle norme relative alla costituzione e al funzionamento del Collegio di conciliazione ed arbitrato di cui all'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 da valere per la provincia di Milano esclusa la zona di Legnano e i comuni di Monza e della Brianza Milanese.

Il Ministro: SULLO

(2432)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (23 marzo 1961) il Bollettino n. 26 della provincia di Cuneo, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

Contratto d'impiego 10 ottobre 1955 per collaboratori di farmacia laureati e diplomati della provincia di Cuneo;

Accordo 15 gennaio 1955 per l'aggiornamento degli stipendi ai laureati e diplomati dipendenti dalle farmacie della provincia di Cuneo;

Accordo 25 luglio 1955, per l'aggiornamento degli stipendi ai laureati e diplomati dipendenti dalle farmacie della provincia di Cuneo;

Accordo 20 ottobre 1955 relativo al trattamento economico dei direttori e collaboratori per le farmacie della provincia di Cuneo;

Accordo 20 ottobre 1955 per l'aggiornamento degli stipendi ai laureati e diplomati delle farmacie della provincia di Cuneo;

Accordo 20 maggio 1957 per l'aggiornamento degli stipendi ai laureati e diplomati dipendenti dalle farmacie della provincia di Cuneo;

Accordo 11 gennaio 1958 per l'aggiornamento degli stipendi ai laureati e diplomati dipendenti dalle farmacie della provincia di Cuneo;

Accordo 20 novembre 1958 per l'aggiornamento degli stipendi ai laureati e diplomati dipendenti dalle farmacie della provincia di Cuneo.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (7 aprile 1961) il Bollettino n. 27 della provincia di Cuneo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 11 luglio 1960 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Cuneo.

Il Ministro: SULLO

(2434)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (21 marzo 1961) il Bollettino n. 10 della provincia di Palermo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo interprovinciale di lavoro, 10 maggio 1960 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 ottobre 1958, per gli impiegati dipendenti di Aziende agricole e forestali, da valere nelle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 marzo 1961) il Bollettino n. 11 della provincia di Palermo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960; n. 1027:

1. — Contratto normativo economico 14 aprile 1960 per il personale dipendente dagli Istituti di vigilanza privata della provincia di Palermo.

Il Ministro: SULLO

(2433)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 marzo 1961) il Bollettino n. 7 della provincia di Ascoli Piceno, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo economico aziendale 4 luglio 1950 per il personale della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno (sede e filiali) esclusi soltanto i dirigenti, funzionari ed il personale esattoriale.

2. — Accordo economico aziendale 27 dicembre 1956 integrativo degli accordi 27 luglio 1956 e 7 novembre 1956 da valere per tutto il personale dipendente della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno (sede e filiali) esclusi soltanto i dirigenti, i funzionari ed il personale esattoriale.

Il Ministro: SULLO

(2435)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 marzo 1961) il Bollettino n. 7 della provincia di Ferrara, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo economico 2 luglio 1958 integrativo del contratto nazionale normativo di lavoro 23 ottobre 1954 per i dipendenti da caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo della provincia di Ferrara.

2. — Accordo economico 2 luglio 1958 integrativo del contratto nazionale normativo di lavoro 23 ottobre 1954 per i dipendenti da ristoranti e trattorie della provincia di Ferrara.

3. — Contratto collettivo di lavoro 4 febbraio 1959, integrativo del contratto nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per il personale dipendente dalle Aziende commerciali della provincia di Ferrara.

4. — Contratto salariale 18 agosto 1959 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1954, per le lavoratrici stagionali ortofrutticoli della provincia di Ferrara.

Il Ministro: SULLO

(2436)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 aprile 1961) il Bollettino n. 4 della provincia di Viterbo, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 27 marzo 1960 per i salariati agricoli della provincia di Viterbo.

Il Ministro: SULLO

(2437)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 aprile 1961) il Bollettino n. 31 della provincia di Genova, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 29 febbraio 1960 da valere per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la industria della escavazione di sabbia, ghiaia, pietrame e la frantumazione di pietra nella provincia di Genova.

Il Ministro: SULLO

(2438)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 gennaio 1961) il Bollettino n. 4 della provincia di Padova, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di cointeressenza globale 17 marzo 1953 da valere per i lavoratori agricoli della provincia di Padova.

2. — Contratto collettivo di lavoro 1° ottobre 1959 per i salariati fissi agricoli della provincia di Padova.

3. — Accordo 11 novembre 1958 per le paghe medie da valere per la liquidazione degli operai agricoli — annata agraria 1957-58 — della provincia di Padova.

4. — Accordo 12 giugno 1959 per le paghe orarie dei lavori di mietitura e trebbiatura — campagna 1959 — ai lavoratori agricoli della provincia di Padova.

5. — Accordo 27 maggio 1959 che fissa i salari per gli addetti alla trebbiatura e mietitrebbiatura — anno 1959 — della provincia di Padova.

6. — Contratto di lavoro 8 novembre 1957 per i farmacisti iscritti negli albi professionali, dipendenti dalle farmacie della provincia di Padova.

7. — Accordo 15 marzo 1958 per la determinazione delle retribuzioni da corrispondere ai farmacisti collaboratori dipendenti da farmacie rurali della provincia di Padova.

8. — Contratto di lavoro 9 febbraio 1959 per il personale non laureato dipendente da farmacie della provincia di Padova.

9. — Accordo 26 novembre 1958 integrativo del contratto nazionale di lavoro per i portieri della provincia di Padova.

Il Ministro: SULLO

(2439)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 1 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, che cumula in unico organico i posti di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe nelle Amministrazioni dello Stato;

Considerato che nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità sono disponibili, nella qualifica di consigliere di 3ª classe, posti in numero sufficiente, rispetto a quelli messi a concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268 con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione:

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

I vincitori del suddetto concorso saranno destinati presso gli uffici periferici aventi sede nelle seguenti regioni, e potranno essere trasferiti altrove — salvo diverso apprezzamento dell'Amministrazione — soltanto dopo avervi svolto almeno tre anni di effettivo servizio: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza e in scienze politiche o in scienze sociali e politiche o in economia e commercio od altra laurea equipollente;

b) età non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 45 anni per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età, ai sensi dello art. 17 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, dall'art. 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà di quello prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, rivestano la qualità di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti nelle Amministrazioni dello Stato.

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta morale e civile;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 200, e compilate secondo il modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità — Ufficio concorsi — nel termine perentorio di giorni trenta, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a calendario apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se siano state spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Non è parimenti valida la consegna delle domande agli uffici periferici del Ministero.

Oltre al proprio nome e cognome, gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il luogo e la data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

5) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

6) il titolo di studio del quale sono in possesso, l'Università che lo ha rilasciato e l'anno in cui esso è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione, o di revoca o di dispensa o di decadenza;

9) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, le sedi delle regioni indicate all'art. 1 del presente decreto e, in genere, qualunque destinazione;

10) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per le eventuali prove facoltative.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito presso il quale i candidati desiderano aver indirizzate le comunicazioni inerenti al concorso, nonchè l'impegno di comunicare al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvederà, d'ufficio, ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego. Si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *f*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.
Commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà presieduta da un Presidente di sezione o da un Consigliere di Stato e di essa faranno parte:

a) due docenti universitari delle materie su cui vertono gli esami;

b) due impiegati delle carriere direttive del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla commissione predetta saranno aggregati uno o più membri per le lingue estere, in cui i candidati si siano dichiarati disposti ad essere esaminati, nonchè per la prova facoltativa di statistica.

In caso di impedimento di un qualunque componente della commissione esso sarà definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un impiegato della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

Art. 5.
Valutazione delle prove di esame.

Ai fini della valutazione delle prove scritte, della prova orale e delle eventuali prove facoltative, di lingue e di statistica, la commissione dispone:

1) di dieci punti per ciascuna delle tre prove scritte;

2) di dieci punti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per ciascuna lingua estera facoltativa e per la prova facoltativa di statistica, qualora i relativi esperimenti di esame abbiano esito positivo, la commissione attribuirà un punteggio pari ad un decimo della votazione ottenuta in ogni prova.

La votazione complessiva verrà stabilita sommando la media delle prove scritte, il voto della prova orale ed i voti ottenuti nelle prove facoltative, quando ve ne siano.

Art. 6.
Svolgimento degli esami.

Il concorso comprende tre prove scritte ed una prova orale, secondo il programma allegato al presente decreto e che di esso fa parte integrante.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quella orale avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove scritte e di quella orale, nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione.

A pena di esclusione i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito dei candidati o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguiti postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinunzia al concorso.

Art. 7.
Presentazione dei documenti.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità — Ufficio concorsi — entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, la documentazione necessaria.

I titoli di precedenza e preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato dal precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire, all'indirizzo avanti segnato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito, elencati al successivo art. 8, sia pure quelli occorrenti per essere ammessi a beneficiare dell'aumento dei limiti di età.

Art. 8.
Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine di cui al terzo comma del precedente art. 7, i seguenti documenti:

1) diploma originale, o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto per la ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare. La firma del funzionario che ha effettuato la certificazione deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalla autorità da esso delegate.

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, ecc., il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati ai precedenti numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non sono soggetti alla legalizzazione delle firme, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

7) Documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciata dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito ed Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dal Distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

c') se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

c'') se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificati di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero dalla capitaneria di porto, se il candidato è stato assegnato a quelle di leva marittima.

I seguenti documenti dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma terzo del precedente art. 7:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1 e 2 dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo organico, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli speciali transitori, potrà produrre i seguenti documenti ed è dispensato dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 7, con le note di qualifica dell'ultimo triennio, ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato generale del casellario giudiziale;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) un certificato, rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altra Amministrazione.

Potrà essere concesso un ulteriore, breve termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari e della domanda di ammissione.

Art. 9.

Graduatoria degli idonei.

La graduatoria dei candidati, che avranno superato tutte le prove, tenuto conto di eventuali precedente e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Nomina dei vincitori.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di consiglieri di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di esperimento non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della qualifica di consigliere di 3ª classe, nonchè le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni. Spetta, inoltre, ad essi, il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione a norma di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1961

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1961
Registro n. 2 Sanità, foglio 78. — BROVEDAN

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame comprende tre prove scritte, una prova orale, nonchè prove orali facoltative, di lingue e di statistica.

Prove scritte:

1) diritto civile;

2) diritto amministrativo e diritto costituzionale;

3) economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale:

a) le materie delle prove scritte;

b) elementi di procedura civile;

c) elementi di diritto e procedura penale;

d) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

e) leggi e regolamenti concernenti le materie di competenza dell'Amministrazione della sanità;

f) lingua estera obbligatoria: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Prove orali facoltative:

a) lingue estere: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle lingue indicate per la prova obbligatoria, ma diversa da quella scelta per la prova stessa;

b) statistica (nozioni).

Schema della domanda da inviarsi
in carta da bollo da lire 200

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . nato a . il . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . (solo per coloro che intendono beneficiare della suddetta elevazione).

Il sottoscritto dichiara:

1) di aver conseguito il diploma di laurea il . . presso la Università di . . . . in data . .,

2) di essere cittadino italiano;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .,

4) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . .,

6) di non essere stato escluso dall'elettorato attivo politivo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere stato mai dipendente da pubbliche Amministrazioni (oppure di essere stato o di essere dipendente da . con la qualifica di . . . e di essere o di essere stato in servizio fino alla data del . . in cui ha lasciato il servizio stesso, ma non per effetto di provvedimenti di destituzione, o di revoca o di dispensa o di decadenza).

Per la prova orale obbligatoria di lingue estere il sottoscritto sceglie la lingua . . e per le prove orali facoltative sceglie . . e la prova di statistica

Il sottoscritto si impegna infine a raggiungere, in caso di nomina, le sedi delle regioni indicate all'art. 1 del bando di concorso e, in genere, qualunque destinazione.

Le comunicazioni connesse al concorso dovranno essere indirizzate . . .

Data . . . .

Firma . . . .

(2318)

Nomina di membri aggiunti per le lingue nella Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1960, registro n. 3 Sanità, foglio n. 229, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, pubblicato nel supplemento n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1960;

Visto il proprio decreto in data 20 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti in data 11 agosto 1960, registro n. 5 Sanità, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 10 settembre 1960, con il quale veniva sostituito il componente della Commissione prof. Resta Raffaele con il prof. Sepe Onorato;

Visto l'art. 4 del bando di concorso con il quale si stabilisce che alla Commissione giudicatrice siano aggregati, quali membri aggiunti, uno o più professori per la prova di lingua estera;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, è integrata dai seguenti membri aggiunti per le lingue:

Iosia prof. Vincenzo;
Ferri prof. Alfonso;
Arredi Barazzoni prof.ssa Margherita.

Ai predetti membri aggiunti sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa graverà sul capitolo 24 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1960-61 e, qualora le operazioni della Commissione non potessero espletarsi entro tale esercizio, sul corrispondente capitolo del bilancio 1961-62.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1961

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1961
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 197. — MOFFA

(2451)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5124 del 6 ottobre 1960, col quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1959;

Visti i propri decreti 25 febbraio 1961 n. 5124-8/61 e 20 marzo 1961 n. 5124-8/61-1, con i quali fu stabilita l'ammissione agli esami dei concorrenti risultati in possesso dei necessari requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto 24 gennaio 1961 n. 431, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 6 febbraio 1961;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1959:

1.	Rizzuti Carlo	punti	50,450	su 100
2.	Molinari Benedetto	»	50,066	»
3.	Failla Filippo	»	49,809	»
4.	Fiore Domenico	»	49,405	»
5.	Romito Osvaldo	»	49,081	»
6.	Nappi Umberto	»	48,520	»
7.	Bruno Domenico	»	48,090	»
8.	Cosentino Salvatore	»	47,259	»
9.	Persiani Francesco	»	47,217	»
10.	Caruso Dionigi	»	46,725	»
11.	Le Pera Domenico	»	46,220	»
12.	Veltri Agamennone	»	45,850	»
13.	Salemme Biagio nato il 1926	»	45,800	»
14.	Pancaro Luca Severino, nato il 1932	»	45,800	»
15.	Vercillo Giuseppe	»	45,300	»
16.	Gradilone Ugo	»	45,020	»
17.	Sangregorio Francesco	»	44,700	»
18.	Covucci Vincenzo	»	44,640	»
19.	Elmo Antonio	»	44,100	»
20.	Troiano Giuseppantonio	»	44,055	»
21.	Spagna Corrado	»	43,975	»
22.	Silvagni Guido	»	43,600	»
23.	Vaccaro Luigi	»	43,350	»
24.	Faillace Michele	»	43,320	»
25.	Ferraro Marsio	»	43,175	»
26.	Lavorato Gaetano	»	42,710	»
27.	Fava Roberto	»	42,320	»
28.	Bettini Spartaco	»	42,250	»
29.	Romeo F. Saverio	»	41,950	»

30. Mazzara Vincenzo . . . . punti 41,620 su 100
31. Panzitta Salvatore . . . . » 41,315 »
32. Ippolito Giuseppe . . . . » 40,950 »
33. Vadino Pietro . . . . . » 40,475 »
34. Cauteruccio Francesco . . . » 40,000 »
35. Ianni Mercurio . . . . . » 39,935 »
36. Gagliardi Fortunato . . . . » 39,850 »
37. D'Amico Francesco . . . . » 39,774 »
38. Sardella Remo . . . . . » 39,720 »
39. Greco Pietro . . . . . . » 39,710 »
40. Santori Francesco . . . . » 39,700 »
41. Orlando Ludovico . . . . » 39,462 »
42. Del Vecchio Benito . . . . » 39,283 »
43. Greco Salvatore . . . . . » 39,250 »
44. Gallo Pietrangelo . . . . » 39,050 »
45. Rega Anna Maria . . . . » 38,875 »
46. Sacco Tommaso . . . . . » 38,800 »
47. Donato Vincenzo . . . . . » 38,615 »
48. De Gaudio Pasquale . . . . » 38,600 »
49. Morgante Giuseppe . . . . » 38,550 »
50. Borromeo Franco . . . . » 38,200 »
51. Nicodemo Giuseppe . . . . » 38,085 »
52. Mancuso Antonio . . . . » 38,065 »
53. Serrao Vincenzino . . . . » 37,920 »
54. Tripodi Giuseppe . . . . . » 37,800 »
55. Cerminara Domenico . . . . » 37,660 »
56. Perri Raffaele . . . . . » 37,650 »
57. Papaleo Pasquale, coniugato . . » 37,500 »
58. De Paola Bruno, nato il 1927 . » 37,500 »
59. Belli Emilio, nato il 1931 . . . » 37,500 »
60. Gangemi Giuseppe . . . . » 37,315 »
61. Leone Vittorio . . . . . » 37,210 »
62. Matteo Antonio . . . . . » 37,000 »
63. Trivoli Enrico . . . . . » 36,880 »
64. Pontevolpe Vincenzo . . . . » 36,812 »
65. Bove Antonio, nato il 1925 . . . » 36,800 »
66. Metrangolo Alfonso, nato il 1929 » 36,800 »
67. Veneruso Vincenzo . . . . » 36,400 »
68. Federico Antonio, nato il 1926 . » 36,300 »
69. Citino Armando, nato il 1927 . . » 36,300 »
70. Bartolini Giuseppe . . . . » 36,175 »
71. Di Pasquali Mario . . . . » 35,200 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale di Cosenza e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 31 marzo 1961

Il medico provinciale: CHIMENTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1959;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in narrativa e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Rizzuti Carlo: Malvito;
2) Molinari Benedetto: Marano Principato;
3) Failla Filippo: San Sosti;
4) Fiore Domenico: Diamante;
5) Romito Osvaldo: Corigliano Calabro, 2ª sede;
6) Nappi Umberto: S. Nicola Arcella;
7) Bruno Domenico: Santa Caterina Albanese;
8) Cosentino Salvatore: San Demetrio Corone (2ª sede);
9) Persiani Francesco: Cropalati;
10) Caruso Dionigi: Longobardi (1ª sede);
11) Le Pera Domenico: Aprigliano (1ª sede);
12) Salemme Biagio: Tarsia;
13) Pancaro Luca Severino: Montegiordano (2ª sede);
14) Vercillo Giuseppe: Castroregio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 31 marzo 1961

Il medico provinciale: CHIMENTI

(2296)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1959.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 24 del 13 aprile 1960, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1959;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:
Prestamburgo dott. Carlo, vice prefetto.

Membri:
Bucalo dott. Fedele, veterinario provinciale;
Serèn prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;
Montroni prof. Luigi, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Gastaldi dott. Lino, veterinario comunale.

Segretario:
Piccirilli dott. Benito, consigliere di 2ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Mantova.

Mantova, addì 10 aprile 1961

Il Veterinario Provinciale

(2452)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.